



# Comune di Susegana

Provincia di Treviso

## **Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale IRPEF**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6.3.2008  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.5.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2017*

## **SOMMARIO**

[Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO](#)

[Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE](#)

[Articolo 3 – RINVIO](#)

[Articolo 4 – ENTRATA IN VIGORE](#)

## **Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), così come previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.9.1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'aliquota viene determinata nelle seguenti misure differenziate per scaglioni di reddito:

<b>SCAGLIONI DI REDDITO</b>	<b>ALIQUEUTE</b>
Fino a 15.000,00 euro	0,70%
Da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,70%
Da 28.000,01 a 55.000,00 euro	0,80%
Da 55.000,01 a 75.000,00 euro	0,80%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

2. L'addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo annuo di euro 10.000,00.

## **Articolo 3 – RINVIO**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra indicata.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni normative vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Articolo 4 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, dal 1° gennaio 2018.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, il presente regolamento viene inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.